

**Decreto del Commissario straordinario n. 64 dd. 18.05.2020.**

**OGGETTO: Riduzione dei canoni di concessione stipulati con soggetti privati su immobili di proprietà comunale.**

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Premesso che con Legge Regionale dd. 19.10.2016 n. 10, è stato istituito a far data dal 1° gennaio 2020, il nuovo Comune di “Ville di Fiemme”, mediante la fusione dei Comuni di Carano, Daiano e Varena.

Visto il verbale di deliberazione della Giunta provinciale n. 2156 del 20/12/2019 di nomina del Commissario Straordinario, nella persona del dott. Rolando Fontan.

Visto il proprio decreto n. 2 di data 02.01.2020, con il quale si è proceduto ad approvare il regolamento di organizzazione del Comune di Ville di Fiemme.

Visto il proprio decreto n. 3 di data 02.01.2020, con il quale si è proceduto ad approvare l'organizzazione provvisoria del Comune di Ville di Fiemme, ivi inclusa la pianta organica (organigramma) delle singole strutture organizzative.

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30.01.2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri dd. 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il D.P.C.M. dd. 09.03.2020, con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le misure di cui all'art. 1 del D.P.C.M. dd. 08.03.2020, sono state estese all'intero territorio comunale, a decorrere dal 10.03.2020.

Visto inoltre il D.P.C.M. dd. 11.03.2020, concernente Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.

Considerato il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e tenuto conto delle restrizioni applicate sul territorio nazionale e provinciale che, nell'insieme, hanno determinato pesanti riflessi negativi sulle attività economiche.

Vista la L.P. n. 3 dd. 13.05.2020, concernente ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e preso atto che l'art. 21 c. 3 dispone:

“Per l'anno 2020, per sostenere le attività commerciali e produttive danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono disporre la rimodulazione, la riduzione o la sospensione dei canoni di affitto, di locazione o di concessione stipulati con soggetti privati su immobili di proprietà comunale, con riferimento al periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della deliberazione del Consiglio dei ministri di medesima data, e la data di cessazione delle limitazioni all'esercizio di attività produttive e commerciali.”

Atteso peraltro che l'art. 21 c. 4 della menzionata L.P. n. 3/2020 prevede che limitatamente all'esercizio finanziario 2020 e ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione, in luogo delle minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 3, per il finanziamento di spese correnti.

Evidenziato che il Comune di Ville di Fiemme ha ricevuto una pluralità di richieste di riduzione e sospensione dei canoni di concessione, da parte dei soggetti privati danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Rilevato che una parte dei concessionari ha peraltro invocato l'art. 1467 del Codice Civile che prevede che, nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, quando la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458, e prevedendo altresì che la parte contro la quale è domandata la risoluzione possa evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

Premesso quanto sopra, si ritiene indispensabile intervenire attraverso la riduzione del canone di concessione di immobili di proprietà comunale, al fine di garantire il sostegno alle attività del

territorio seriamente danneggiate dall'evento epidemiologico di cui trattasi, in conseguenza della chiusura obbligatoria disposta con D.P.C.M. dd. 09.03.2020 e 11.03.2020. Il Comune di Ville di Fiemme ritiene di operare una riduzione pari al 99% del canone dovuto per la concessione dei seguenti immobili comunali, limitatamente al periodo 01.03.2020-15.05.2020:

- ✓ bar-ristorante pizzeria "La Marisana" in C.C. Varena;
- ✓ parcheggio attrezzato per camper al Passo di Lavazé;
- ✓ bar "Al parco" in C.C. Daiano;
- ✓ agriturismo "Malga Daiano" in C.C. Varena.

L'individuazione dei destinatari della misura è stata effettuata in ragione della chiusura delle attività imposta a seguito dell'evento imprevedibile e straordinario legato al diffondersi del COVID-19 e in considerazione del presupposto che tali attività costituiscono importanti punti di riferimento sociale per la comunità, ovvero rappresentano attività ritenute di importanza strategica per la vitalità del Comune nella sua estensione territoriale.

Atteso che il proprio decreto n. 5 di data 02/01/2020, di devoluzione degli atti di competenza al Segretario comunale ed ai responsabili degli uffici, precisa che sono riservati alla competenza del Commissario straordinario gli atti ivi specificatamente indicati.

Vista L.R. 03.05.2018, n. 2 *"Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige"* con le modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6 e dalla legge regionale 1° agosto 2019, n. 3.

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 6 dd. 13.01.2020.

Considerato che, in esecuzione della L.P. n. 18 del 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. n. 118 del 2011, e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza, ossia nel momento in cui l'obbligazione diviene esigibile (cfr. punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m.).

Visto il Bilancio di previsione 2020 - 2022, approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 39 dd. 09.03.2020.

Visti i favorevoli pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di provvedimento ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Trentino Alto – Adige approvato con LR 3 maggio 2018, n. 2, e s.m..

## **DECRETA**

1. di disporre, per i motivi di cui al preambolo, la riduzione dei canoni di concessione degli immobili di proprietà comunale, meglio indicati in premessa, nella misura del 99% del canone dovuto, limitatamente al periodo 01.03.2020-15.05.2020;
2. di dare atto che l'intervento di cui trattasi, ammontante a presunti € 8.248,14 trova adeguata copertura nel Bilancio di Previsione del corrente esercizio;
3. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, al fine di consentire l'immediata attivazione della procedura di cui trattasi;
4. di precisare che avverso il presente decreto sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 183, comma 5 della L.R. 03.05.2018, n. 2 e dell'art. 28 dello Statuto del Comune di Varena a seguito di quanto previsto dall'art. 9 c. 4 della Legge Regionale n. 10 di data 19 ottobre 2016;
  - b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104;
  - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.